

ALLEGATO =N= AL N. 11.776/3.320 DI REPERTORIO

**STATUTO DEL CONSORZIO
"MARANELLO TERRA DEL MITO"**

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa del Comune di Maranello (MO), delle Associazioni di Categoria del Commercio, del Turismo, dell'Artigianato e dell'Agricoltura e di un gruppo di operatori economici locali, è costituito il Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice Civile denominato "Maranello Terra del Mito"

Il Consorzio ha sede legale all'indirizzo che risulta indicato nel Registro delle società presso il Registro Imprese di Modena e per ora presso il Comune di Maranello.

Il trasferimento di sede è ammesso solo nell'ambito del territorio comunale e non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2 - DURATA

La durata del Consorzio è illimitata, fatto salvo il diritto di recesso e di scioglimento del Consorzio (art. 2611 c.c.)

Articolo 3 - FINALITA' E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio opera per lo sviluppo locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il marketing del territorio.

Il Consorzio ha per oggetto:

- Organizzazione di eventi e attività di animazione urbana;
- Attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.) su media tradizionali e telematici;
- Iniziative per favorire lo sviluppo della rete commerciale locale e del tessuto economico comprensive anche di azioni dirette a reperire mezzi finanziari
- Iniziative volte alla promozione turistica e alla valorizzazione di tutto il territorio comunale
- Ogni altra azione che l'Assemblea deciderà secondo i programmi approvati.

Il Consorzio può compiere operazioni finanziarie e commerciali per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare a bandi per l'acquisizione di contributi da enti pubblici o da privati.

Il Consorzio può svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente attinenti agli scopi consortili.

Articolo 4 - CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere ammesse come consorziate tutte le persone fisiche e giuridiche esercenti attività commerciale di vicinato, di pubblico esercizio, di artigianato di servizio, artistico e tradizionale, di gestione di strutture turistico-ricettive, di produzione e vendita di prodotti agro-alimentari, nell'ambito del Comune di Maranello nonché tutti gli altri soggetti interessati alla promozione e valorizzazione del territorio previo parere favorevole dell'assemblea di cui al successivo art 12.

Sono altresì consorziati il Comune di Maranello e le Associazioni di Categoria dei settori economici sopradescritti.

Potranno, inoltre, essere consorziati associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano attività di promozione urbana, commerciale, turistica, ricreativa, culturale, sportiva e del volontariato, anche senza fine di lucro.

Ciascun consorziato è rappresentato non individualmente ma in base alla

propria quota di partecipazione al settore di appartenenza.

Tutti i consorziati possono beneficiare dei servizi consortili e partecipare agli organismi consortili, indipendentemente dalla quota di partecipazione al settore di appartenenza.

Articolo 5 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Per essere ammessi al Consorzio gli interessati debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione, motivando l'eventuale diniego.

La domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che effettua la domanda, munito dei poteri necessari, ovvero dal diretto titolare in caso di persona fisica deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle norme del presente statuto.

L'ammissione decorre dalla data della relativa delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Le domande di ammissione vengono valutate indicativamente due volte all'anno.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Ogni richiedente ammesso deve:

a) Versare una quota di ammissione, in misura uguale per tutti i consorziati, determinata dal Consiglio di Amministrazione, che costituirà il fondo consortile ai sensi dell'art.2614 del C.C.;

b) Versare la quota annuale di partecipazione da destinare allo sviluppo delle attività turistico - commerciali del Consorzio. L'ammontare di tali quote è determinato anno per anno dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio di Amministrazione, attraverso il piano di riparto di cui all'art. 18.

Le quote annuali di partecipazione da destinare allo sviluppo delle attività turistico – commerciali del Consorzio sono suddivise tra i consorziati per settore con le percentuali che seguono e a loro addebitate dal Consorzio con due rate semestrali:

- parte pubblica 46%
- Made in Red e altri privati 5%
- settore commercio/artigianato 28%
- settore turistico-ricettivo 5%
- settore agricolo 5%
- Associazioni di categoria commercio/artigianato 8%
- Associazione di categoria agricoltura 3%

L'ingresso di nuove categorie di consorziati non riconducibili a quelle già previste dà luogo alla rideterminazione della percentuale della quota di partecipazione allo sviluppo delle attività turistico – commerciale del Consorzio.

In caso di mancata assegnazione delle predette quote, queste vengono ripartite tra le altre categorie di consorziati, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione.

La quota di partecipazione da destinare allo sviluppo delle attività turistico – commerciale del Consorzio a carico del Comune di Maranello può essere costituita, oltre che da risorse finanziarie, anche da servizi od altre utilità (messa a disposizione di strutture, attrezzature, personale, ecc.). E' altresì previsto che il Comune di Maranello possa realizzare iniziative/azioni di valorizzazione/promozione territoriale con copertura delle spese a proprio carico e in tal caso il contributo del Comune si aggiunge alla quota di partecipazione da destinare allo sviluppo delle attività turistico – commerciale del Consorzio di cui al presente art 6.

I consorziati o gruppi di consorziati possono essere chiamati a contribuire sulle singole iniziative/attività al di fuori delle quote previste dagli artt. 6 e 18

del suesesto Statuto. In tal caso la decisione in merito a queste contribuzioni devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

c) Osservare lo statuto, nonché più in generale, ogni provvedimento adottato dagli organi del consorzio.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI

Ciascun consorziato può essere escluso dal Consorzio:

a) per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività del Consorzio;

b) per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

c) per essersi reso moroso, senza giustificato motivo, nel versamento delle quote sociali sottoscritte. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se società aventi personalità giuridica.

Articolo 9 - RECESSO E DECADENZA

Ogni consorziato può, in qualsiasi momento, recedere dal Consorzio, mediante comunicazione da inviare al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso.

La decadenza del consorziato ha luogo in qualsiasi caso di vendita, cessione, trasferimento o cessazione dell'attività cui consegue la perdita dei requisiti per l'ammissione al Consorzio o in caso di fallimento del socio.

Il consorziato decade anche in caso di sua condanna per reato grave, pronunciata da sentenza passata in giudicato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di morte di un consorziato, gli eredi possono subentrare nella qualità di consorziato, delegando uno di essi come rappresentante.

In caso di recesso o decadenza la quota di partecipazione del socio decaduto o receduto si accresce a quella degli altri appartenenti allo stesso ambito, salvo diverso parere del CdA.

Articolo 10 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE: ADEMPIMENTI

In qualsiasi caso di perdita della qualità di consorziato, il Consorzio liquida al componente uscente o ai suoi eredi solo il valore nominale della quota di ammissione versata, entro e non oltre un anno dallo scioglimento del rapporto consortile.

Il consiglio di Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, dedurre da tale liquidazione eventuali perdite debitorie del consorziato uscente verso il Consorzio.

Per i casi di recesso ed esclusione si applica l'art. 2609 C.C.

Articolo 11 - ORGANI

Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consorzio

d) il Vice Presidente

e) Il Sindaco

È facoltà dell'Assemblea rinunciare alla nomina del Sindaco revisore

Articolo 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- b) approva il piano programma annuale su proposta del Consiglio di Amministrazione
- c) nomina le cariche consortili;
- d) emana le direttive programmatiche in merito all'attività del Consorzio;
- e) delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile o sottoposti al suo esame dai componenti il Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di un numero di consorziati che corrisponda ad almeno 1/5 del totale delle quote consortili di partecipazione allo sviluppo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un numero di consorziati che corrisponda ad almeno ad 1/3 del totale delle quote consortili per i casi di deliberazioni relative a:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale,
- b) cambiamento dello Statuto
- c) scioglimento anticipato del Consorzio
- d) mutamento della sua forma giuridica
- e) proroga della durata del Consorzio

Le assemblee sono convocate mediante avviso pubblico o invito scritto da inviare ai consorziati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i consorziati l'avviso di convocazione delle assemblee.

La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e seconda convocazione e del luogo dove si terrà la riunione.

La seconda convocazione può essere fissata non prima del giorno successivo rispetto alla prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare,

- a) in prima convocazione quando siano presenti tanti consorziati da esprimere la maggioranza del totale delle quote consortili e almeno la metà più uno dei consorziati;
- b) in seconda convocazione quando siano presenti tanti consorziati da esprimere almeno 1/3 del totale delle quote consortili e almeno 5 consorziati

In entrambi i casi l'Assemblea delibera con un numero di voti superiore al 50% di quelli esprimibili da parte dei consorziati presenti.

In assemblea i voti si esprimono in base al settore di appartenenza definito dalla quota di partecipazione allo sviluppo.

Il voto dei singoli appartenenti al settore assume valore in relazione alla percentuale attribuita ai sensi dell'art.6 del sujesteso Statuto suddivisa per il numero dei consorziati appartenenti a ciascun settore.

Per lo scioglimento del Consorzio, le deliberazioni, tanto in prima che in

seconda convocazione, devono essere prese (in deroga all'art. 2607 C.C.), con voto favorevole pari a 2/3 di quelli esprimibili da parte di tutti consorziati. Hanno diritto al voto nelle assemblee i consorziati ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, che risultino adempienti nei versamenti delle quote dovute al Consorzio, deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il consorziato assente può farsi rappresentare in assemblea dal coniuge o da un parente o affine in terzo grado che collabori nell'attività o da un altro consorziato mediante delega scritta.

Ciascun componente non può rappresentare più di cinque consorziati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto approvata per alzata di mano dall'assemblea.

Articolo 13 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un massimo di undici membri, di cui uno è il Presidente, eletti dall'Assemblea dei consorziati scelti anche al di fuori dell'Assemblea stessa.

La parte pubblica ha sempre diritto di designare fino a un massimo di cinque membri che faranno parte del Consiglio; gli altri sei membri del Consiglio saranno espressione dei restanti settori componenti il consorzio

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuta impossibilità o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione, nominando nell'ordine il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, che durano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di oltre metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio si considera decaduto. In questo caso, deve sollecitamente essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili in caso di motivata urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 14 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - COMPITI

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione adotta i sotto indicati atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

- a) piano programma annuale e progetti esecutivi
- b) bilancio pluriennale di previsione finanziaria ed economica

c) bilancio preventivo ed eventuali variazioni

d) conto consuntivo

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

1) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel piano programma, non attribuite ad altri organi

Il Consiglio può inoltre nominare e costituire:

- al suo interno un Comitato esecutivo a cui affidare la gestione operativa della attività consortile;

- gruppi di lavoro a cui affidare il coordinamento di progetti ed eventi specifici;

- commissioni tecniche e consultive alle quali affidare particolari compiti.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono vincolanti per tutti i Consorziati.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei consorziati.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente debitamente delegato.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea.

Entrambi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere al proprio incarico, il Consiglio d'Amministrazione provvede a nominare un nuovo Presidente, che resta in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 16 - Sindaco

Il Sindaco è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Sindaco deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Articolo 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo consortile, che è variabile ed è costituito dalle quote versate dai consorziati a titolo di quota di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto e dai beni acquistati con tali quote ai sensi dell'art. 2614 C.C.; tale fondo è destinato a coprire eventuali perdite del Consorzio e non può essere distribuito ai consorziati fino allo scioglimento del Consorzio stesso, fatto salvo quanto previsto dal precedente art 10;

b) dal fondo di riserva formato da eventuali avanzi di gestione

c) da qualunque liberalità che pervenisse al consorzio per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) dai beni acquistati dal Consorzio al di fuori delle quote di cui alla precedente lett.a) del presente articolo .

Articolo 18 - CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI

Le quote annuali di partecipazione da destinare allo sviluppo delle attività turistico – commerciale del Consorzio che i consorziati sono tenuti a versare annualmente sono determinate attraverso un piano di riparto stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione per ogni esercizio sociale, sulla base del bilancio preventivo, corredato da un programma dettagliato delle attività e sulla base delle percentuali precisate nel precedente art. 6.

Il piano di riparto impegna i consorziati per tutte le iniziative consortile di carattere generale di cui all'art. 3.

Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

Per le obbligazioni consortili assunte in nome e per conto del consorzio stesso dalle persone che ne hanno la rappresentanza e per le quali i terzi pretendano il soddisfacimento, il Consorzio risponde soltanto con il patrimonio consortile nei limiti delle quote del fondo consortile sottoscritte.

Articolo 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato e pubblicato nelle forme, nei limiti e nei termini di legge.

Articolo 21 - UTILI

Nessun utile può essere distribuito ai consorziati, stante le finalità del Consorzio stesso.

Articolo 22 - SCIoglimento

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore, anche tra le persone dei soci.

Il liquidatore, qualora il fondo di liquidazione lo consenta, rimborsa ai consorziati le quote versate e provvede a destinare l'eventuale residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 23 - NORMA FINALE

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to

- Antonio Nicolini notaio - sigillo.